

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 1° marzo 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente i pagamenti diretti all'agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis} e cpv. 3 lett. a

^{1bis} È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera c ogni altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr, completata con:

- a. una formazione continua agricola disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione determinante del mondo del lavoro conseguita al più tardi due anni dopo la ripresa dell'azienda; o
- b. un'attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola.

³ Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una SA o di una S. a g. l., se:

- a. nella SA detengono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;

Art. 4a Considerazione di pagamenti diretti esteri

¹ Dai pagamenti diretti vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 a favore delle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.

² Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l'anno precedente.

¹ RS 910.13

Art. 32 cpv. 1

¹ Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere | 900 franchi |
| b. | per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca | 400 franchi |
| c. | per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l'effettivo di animali conformemente all'articolo 31 capoverso 1 | 200 franchi |

Art. 64 cpv. 1 lett. f, 1^{bis} e 4

¹ A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui dati agricoli, il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare:

- f. i pagamenti diretti UE ricevuti per l'anno precedente per le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare.

^{1bis} I gestori di aziende con superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE stanziati.

⁴ Il Cantone notifica ogni anno all'Ufficio federale le formazioni continue agricole che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a. L'Ufficio federale pubblica un elenco nazionale.

Art. 67 cpv. 4 lett. d

⁴ Per calcolare l'importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine:

- d. deduzione dei pagamenti diretti UE conformemente all'articolo 4a.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

² La modifica degli articoli 2 capoverso 1^{bis} e 32 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2007.

1° marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz